

**FEDERAZIONE ITALIANA
TRADIZIONI POPOLARI**

S T A T U T O

**Modificato ed approvato all'Assemblea Generale
tenutasi a Tagliacozzo il 21-22 Novembre 1998**



F.I.T.P. Federazione Italiana Tradizioni Popolari

Ente Nazionale a Finalità Assistenziali ai sensi del Dec. Ministero Interno N.10.1507-12000A (74)
Tabellato Ministero Beni Culturali e Ambientali – Legge n. 123/1980 – 90-92
<http://www.fitp.org> - E-mail: info@fitp.org

Art. 1 (Costituzione e sede)

Nello spirito e in ossequio al disposto dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché delle norme dettate in materia dagli artt. 36 e seguenti del c.c. ed inoltre delle norme contenute nel D.L.vo 460/97, è costituita una Associazione quale organismo autonomo rappresentativo dei Gruppi Folklorici ed Associazioni con analoghe finalità (in seguito denominati sodalizi) che, senza alcun fine di lucro, con finalità amatoriali e dilettantistiche e raggruppanti comunque soggetti non professionisti, promuovono e curano attività di ricerca e diffusione, organizzano festivals e spettacoli di canti, musiche, giochi, danze tradizionali.

L'Associazione assume la denominazione di FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI (in sigla F.I.T.P.); ha sede in Roma.

L'eventuale spostamento della sede non costituisce modifica dello Statuto sociale.

Membro Fondatore



Union Internationale des Fédérations
de Groupes Folkloriques
European and extraeuropean

Membro



International
Organisation Für Volkskunst



Conseil International
de la Danse (CID)



European Folk Culture
organisation

Aderente



Art. 2 (Finalità e scopi)

La Federazione è apolitica ed apartitica; non ha scopo di lucro e, pertanto, non distribuisce, nè direttamente nè indirettamente, gli eventuali utili e/o avanzi di gestione, ovvero fondi, riserve o capitale.

La Federazione persegue scopi generali:

- a) promuovere, favorire, rivalutare e far rivivere tutte le manifestazioni della cultura popolare tradizionale mediante studi, ricerche e pubblicazioni varie;
- b) curare la raccolta della documentazione demologica ed incoraggiare tutte le analoghe iniziative locali;
- c) collaborare con la scuola, gli enti e gli istituti italiani e stranieri che si interessano di cultura popolare e tradizionale;
- d) indirizzare e coordinare le iniziative degli organi federali periferici;
- e) sensibilizzare la popolazione al rispetto della natura e dell'ambiente;
- f) promuovere e gestire corsi professionali inerenti le tradizioni popolari;
- g) assistere i propri associati e promuovere attività socio-assistenziali nei confronti di terzi;
- h) diffondere la cultura popolare tra gli emigrati per contribuire a sostenere e rafforzare l'identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra di origine;
- i) rivalutare e promuovere la conoscenza e la diffusione degli sport e giochi popolari.
- j) promuovere lo sviluppo culturale, sociale e fisico degli associati mediante l'esercizio dello sport e il sano e proficuo impegno del tempo libero, al fine di innalzare la qualità della vita;
- k) promuovere e rendere operanti le attività legate alla cultura, in particolare quelle connesse alle tradizioni popolari, anche a fini ricreativi e di utilizzazione del tempo libero;
- l) coordinare le attività comunque svolte e dirette al soddisfacimento delle finalità istituzionali.

In particolare la Federazione, nel quadro di detti scopi generali, curerà:

./.

*“Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria,
ma ognuno di Voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso.
Non cerchi ciascuno il proprio interesse ma piuttosto quello degli altri” San Paolo*

- 1) la propaganda e la promozione delle attività di valorizzazione delle feste e tradizioni popolari;
- 2) l'associazionismo quale forma e mezzo per la promozione e realizzazione delle attività ricreative connesse alle attività svolte;
- 3) la costituzione di associazioni base;
- 4) il coordinamento, a livello nazionale, regionale e provinciale delle attività svolte dai sodalizi affiliati, promuovendone lo sviluppo e la diffusione, per nel rispetto della autonomia funzionale, amministrativa ed organizzativa, propria di ciascuna organizzazione.

Art. 3 (Rappresentanza)

La Federazione può aderire, affiliarsi e/o stipulare convenzioni con federazioni internazionali, enti ed organismi nazionali che perseguono gli stessi scopi e rappresenta in tutti i consessi nazionali ed esteri gli interessi della Federazione stessa e dei sodalizi affiliati.

Art. 4 (Affiliazioni ed iscrizioni alla F.I.T.P.)

L'affiliazione alla Federazione è effettuata da sodalizi in base, comunque denominati, che perseguono ed attuano le finalità e gli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto.

a - I sodalizi che intendono far parte della Federazione devono affiliarsi sottoscrivendo l'apposito modulo di domanda e ritirare le carte personali dei servizi F.I.T.P. per i propri componenti, impegnandosi ad accettare le norme statutarie e regolamentari e i deliberati della Federazione, anche per i loro tesserati;

b - Le domande di affiliazione dovranno pervenire al Comitato Provinciale e, per conoscenza, alla Presidenza Nazionale e al Presidente del Comitato Regionale.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, il Comitato Provinciale dovrà trasmettere tutti gli atti alla Presidenza Nazionale, unitamente ad una propria relazione; informandone il Comitato Regionale.

In caso di relazione positiva del Comitato Provinciale l'affiliazione alla F.I.T.P. verrà deliberata dall'ufficio di Presidenza e ratificata dal Consiglio Nazionale.

In caso di relazione negativa del Comitato Provinciale, l'ufficio di Presidenza trasmetterà la documentazione, per un ulteriore approfondimento, al Comitato Regionale.

Se entro 30 giorni i Comitati periferici non trasmetteranno la propria relazione, l'ufficio di Presidenza delibererà l'affiliazione e la trasmetterà al Consiglio Nazionale per la ratifica;

c - Ogni sodalizio all'atto della richiesta dovrà allegare alla domanda il proprio Statuto in cui saranno indicate le finalità dell'organizzazione interna, la denominazione, la sede legale, il rappresentante legale e i componenti del Consiglio Direttivo, i casi e le modalità di scioglimento del sodalizio.

Dovrà, inoltre, essere allegata una documentazione esauriente sull'attività artistico-culturale, senza la quale l'iscrizione non sarà considerata definitiva;

d - I gruppi precedentemente iscritti che abbiano mantenute intatte le loro caratteristiche e che, dopo un periodo di non affiliazione, chiedono il reinserimento, saranno considerati nuovi affiliati, con l'osservanza della procedura di cui ai punti precedenti;

- e** - Il rappresentante legale dovrà avere compiuto la maggiore età;
- f** - Gli iscritti al sodalizio devono avere le carte personali dei servizi F.I.T.P. dopo l'accettazione dell'affiliazione da parte degli organi federali.

Art. 5 (Soci - Diritti e Doveri)

Sono iscritti e tesserati alla Federazione tutti i sodalizi affiliati alla Federazione stessa.

Il regolamento di esecuzione fissa le norme, le modalità e i criteri per il tesseramento dei soci.

Non sono ammessi Soci temporanei.

L'ammissione o l'esclusione dei soci è stabilita dagli statuti dei singoli sodalizi di appartenenza anche su indicazione della Federazione.

Perdono la qualifica di socio i tesserati che non rispettino le norme statutarie e/o comunque tengano comportamenti in contrasto con le finalità della Federazione o possano essere lesivi dell'immagine della stessa.

I Soci hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- di voto libero ed individuale;
- di partecipare alle attività della Federazione sia organizzate direttamente che tramite altri organismi;
- di ricevere la "Tesserata" a seguito della comunicazione dei dati anagrafici, della loro iscrizione nell'elenco dei Soci e del versamento della quota;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse.

Art. 6 (Diritti e doveri dei Sodalizi affiliati)

I Sodalizi affiliati hanno diritto:

a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

b) di partecipare alle attività della Federazione, organizzate direttamente sia tramite altri sodalizi affiliati;

c) di organizzare festivals e manifestazioni secondo le norme emanate dalla Federazione;

d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi dalla Federazione.

I sodalizi affiliati sono tenuti ad osservare lo statuto e i regolamenti della Federazione, le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi, nonché ad adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e le deliberazioni federali. Le quote e i contributi versati dai soci e dai sodalizi di base sono intrasmissibili.

I sodalizi affiliati, inoltre, sono tenuti ad osservare tutti i principi dell'attività amatoriale, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza.

Art. 7 (Scioglimento del Vincolo)

I sodalizi affiliati cessano di far parte della Federazione :

A - per mancato pagamento delle quote annuali di affiliazione entro il 30 Giugno di ciascun anno;

B - per recessione o scioglimento volontario;

C - per radiazione.

Lo scioglimento del vincolo Federale non sottrae il sodalizio dall'osservanza degli obblighi già contratti.

Art. 8 (Organi della Federazione)

Sono Organi centrali della Federazione:

- a) Assemblea Generale;
- b) Consiglio Nazionale;
- c) Giunta Federale
- d) Presidente;
- e) Vice Presidente;
- f) Consulta Scientifica Nazionale;
- g) Consigliere Nazionale;
- h) Segretario Generale;
- i) Vice Segretario Generale;
- j) Tesoriere;
- k) Vice Tesoriere;
- l) Collegio dei Sindaci;
- m) Collegio dei Probiviri;

Sono Organi periferici della Federazione:

- a) Assemblea Regionale;
- b) Comitato Regionale o Fiduciario Regionale;
- c) Assemblea Provinciale;
- d) Comitato Provinciale o Fiduciario Provinciale.

Art. 9 (Assemblea)

L'Assemblea Generale dei sodalizi affiliati è il massimo organo della Federazione cui appartengono i poteri generali. E' composta dai Presidenti dei sodalizi affiliati o da un rappresentante di questi che sia un dirigente in carica delegato dal Presidente, che, per delega, rappresentano i soci iscritti e tesserati al sodalizio di appartenenza.

L'Assemblea Generale può essere ordinaria e/o straordinaria.

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce, annualmente, entro e non oltre il 30 novembre, salvo proroga deliberata dal Consiglio Nazionale per gravi e giustificati motivi.

L'assemblea Generale straordinaria è indetta dal Consiglio Nazionale nelle ipotesi previste dalle successive norme o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei sodalizi affiliati (e che esprimano non meno di un terzo dei voti). E' convocata, inoltre, quanto ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Nazionale, la Giunta Federale o il Collegio dei Sindaci.

Le Assemblee Generali sono convocate dal Presidente Nazionale su deliberazione della Giunta Federale nei modi e nei termini fissati dal Regolamento. Sono valide, in prima convocazione, con la presenza di partecipanti che dispongono, direttamente o per delega, di almeno tre quinti dei voti e che rappresentino almeno la metà più uno dei sodalizi affiliati aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, almeno due ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Il regolamento fissa le norme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, nonché del rendiconto e del bilancio preventivo approvati dalla Giunta Federale.

Art. 10
(Attribuzioni della Assemblea Generale)

L'Assemblea generale ordinaria:

- a) approva la relazione tecnico-morale e finanziaria sulla gestione federale, nonché il rendiconto economico-finanziario annuale predisposto come previsto dallo statuto;
- b) elegge, ogni quattro anni, in votazioni separate e segrete, i seguenti organi federali centrali:
 - 1. il Presidente Nazionale;
 - 2. due Vice Presidenti;
 - 3. la Giunta Federale;
 - 4. il Segretario Generale;
 - 5. il Vice Segretario Generale;
 - 6. il Tesoriere;
 - 7. il Vice Tesoriere;
 - 8. il Presidente, il Vice Presidente e componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Sindaci Revisori;
 - 9. il Presidente, il Vice Presidente e componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Proviviri;
- c) fissa le linee programmatiche delle attività federale a livello nazionale;
- d) delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale delibera su proposte di modifica dello statuto federale e dei regolamenti.

Il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità e i criteri da seguire per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea, le modalità e i tempi per la presentazione dei ricorsi avverso l'attribuzione dei voti, nonché le modalità per la partecipazione alle Assemblee e per le votazioni.

Dell'Assemblea è redatto idoneo verbale che sarà trascritto in apposito registro ed inviato in copia ai sodalizi affiliati.

Art. 11
(Voti)

Nella Assemblea Generale hanno diritto di voto i sodalizi affiliati alla Federazione almeno dall'anno precedente e che abbiano rinnovato l'affiliazione medesima al momento dell'indizione dell'assemblea.

In tale assemblea, come pure in quelle Regionali e Provinciali, i sodalizi affiliati hanno diritto ad un numero di voti pari a quello dei tesserati del sodalizio rappresentato.

Il voto è libero.

Art. 12
(Il Presidente)

Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione e viene eletto direttamente dall'assemblea Generale fra i Presidenti dei sodalizi affiliati.

Ciascuna candidatura a Presidente Nazionale della F.I.T.P. deve essere collegata ad una lista di candidati alla Giunta Federale composta da 2 Vice-Presidenti, 6 Assessori effettivi e 2 assessori supplenti che subentreranno nella carica in caso di dimissioni o decadenza dei primi.

Ogni lista non può presentare, nel proprio elenco, più di un componente della stessa regione.

La presentazione delle candidature e delle relative liste dovranno pervenire entro le ore 10 del giorno stabilito per le votazioni, alla Presidenza dell'Assemblea Generale. E' proclamato Presidente Nazionale della F.I.T.P. il candidato che otterrà, insieme alla lista di Giunta Federale a lui collegata, il maggior numero di voti.

La scheda per l'elezione del Presidente è la stessa utilizzata per l'elezione della Giunta Federale.

Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Federale previa formulazione dell'Ordine del giorno, vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;

b) vigila e controlla tutti, gli organi e gli uffici federali, il personale dipendente; è responsabile, nei confronti dell'Assemblea, del funzionamento della Federazione stessa;

c) è tenuto ad amministrare la Federazione e a non consentire, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Federale, alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio preventivo;

d) esercita il potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione della Federazione;

e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla Federazione, con l'obbligo di sottoporli all'esame della Giunta Federale che li valuta e ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente più anziano per tesseramento alla F.I.T.P. o, in caso di parità, da più anziano d'età.

Art. 13

(Il Segretario Generale)

Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da un Segretario Generale eletto direttamente dall'Assemblea Generale.

E' proclamato Segretario Generale della F.I.T.P. il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

Il Segretario Generale assolve, anche, le mansioni di Segretario della Giunta Federale, del Consiglio Nazionale e degli altri organi centrali delle cui adunanze redige i verbali e ne cura la trascrizione negli appositi registri.

Egli assolve normalmente i seguenti compiti:

- cura la corrispondenza e l'informazione, prepara e distribuisce le pubblicazioni disposte dall'Assemblea Generale, della Giunta Federale e del Consiglio Nazionale, segue l'esecuzione dei programmi di attività, organizza le riunioni disposte dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci.

Art. 14

(Vice Segretario Generale)

Il Vice-Segretario Generale viene eletto direttamente dall'Assemblea.

E' proclamato vice-segretario generale della F.I.T.P. il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

Egli collabora con il segretario Generale e lo sostituisce in tutte le attività di cui all'Art. 13.

Art. 15

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto direttamente dall'Assemblea Generale tra i rappresentanti legali dei sodalizi affiliati.

Per particolari motivi, a tale carica può essere eletta persona estranea alla F.I.T.P., purché abbia specifica competenza professionale.

Il tesoriere è responsabile della tenuta della cassa sociale, dei registri e delle scritture contabili.

Predisporre, inoltre, i dati necessari per la redazione sia dei consuntivi che dei preventivi annuali, da sottoporre alla valutazione ed approvazione degli organi competenti.

Il tesoriere svolge le Sue competenze di concerto con il Presidente Federale.

Il tesoriere è tenuto, su richiesta, a dare tutte le informazioni che necessitano al Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 16 (Vice Tesoriere)

Il Vice Tesoriere viene eletto direttamente dall'Assemblea.

E' proclamato Vice Tesoriere il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

Egli collabora con il Tesoriere e lo sostituisce in caso di sua assenza in tutte le attività di cui all'art. 15

Art. 17 (Il Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente Federale e dai rappresentanti regionali eletti tra i presidenti dei sodalizi affiliati alla F.I.T.P. nelle singole regioni.

La regione che supera i 25 sodalizi affiliati eleggerà due consiglieri nazionali; superando gli 80 sodalizi eleggerà tre consiglieri.

Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il coordinatore del Consiglio Nazionale. Questi ha il compito di presiedere il Consiglio in assenza del Presidente e trasmettere gli atti dello stesso Consiglio alla Giunta Federale.

Il Consiglio Nazionale ha il potere consultivo generale sull'attività federale e porta all'attenzione della Giunta Federale proposte e/o progetti che perseguono gli scopi statutari (Regolamenti interni, Convenzioni, ecc.).

Inoltre, il Consiglio Nazionale ha i seguenti poteri:

- ratifica le affiliazioni dei sodalizi di cui l'art. 4;
- ratifica le sanzioni disciplinari irrogate dal Collegio dei Proviviri;
- coordina l'attività dei Comitati Federali periferici;
- procede all'istituzione di altri organi in fruizione del conseguimento di particolari finalità, determinandone compiti, durata e composizione;

Fa parte del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, un componente la Consulta Scientifica.

In caso di motivato impedimento, il Consigliere Nazionale verrà sostituito, con diritto di voto, da un vice-consigliere, eletto dall'Assemblea regionale. Ogni singola regione, comunque, dovrà essere, sempre, rappresentata dal numero di consiglieri cui ha diritto.

Art. 18 (Il Consigliere Nazionale)

Il Consigliere Nazionale, legale rappresentante di un sodalizio affiliato e in regola con il tesseramento, viene eletto in ogni singola regione fra i rappresentanti legali dei sodalizi affiliati.

Egli dovrà essere eletto entro 90 giorni dalla data della chiusura dell'Assemblea Generale.

La prima riunione viene convocata dal Consigliere Nazionale uscente, o in caso di suo impedimento o mancanza, dal Presidente Regionale o da un Commissario nominato dal Presidente Nazionale.

Un consigliere nazionale può essere, all'occorrenza, sostituito per come stabilito dall'Art. 17 dello Statuto.

Art. 19
(Giunta Federale)

La Giunta Federale viene eletta direttamente dall'Assemblea Generale. Ciascuna lista di candidati alla Giunta Federale è composta da 2 vice-presidenti, sei Assessori effettivi e due supplenti che subentreranno nella carica in caso di dimissioni o decadenza dei primi.

Ogni lista non può presentare, nel proprio elenco, più di un componente della stessa regione e deve essere collegata ad un solo candidato alla carica di Presidente Federale. La presentazione delle liste deve pervenire entro le ore 10 del giorno stabilito per le votazioni, alla Presidenza dell'Assemblea Generale.

La scheda utilizzata per l'elezione della Giunta Federale è la stessa utilizzata per l'elezione del Presidente.

Verranno proclamati Vice-Presidenti, assessori effettivi e assessori supplenti della F.I.T.P. quei candidati inseriti nella lista che riceveranno il maggior numero di voti.

La Giunta viene integrata, senza diritto di voto, con il delegato della Consulta Scientifica, già membro del Consiglio Nazionale.

La Giunta Federale delibera su tutti gli affari della Federazione a norma di Statuto, regolandone l'attività finanziaria ed organizzativa che porterà all'approvazione dell'Assemblea Generale.

La mancata approvazione è motivo di sfiducia.

In particolare:

- esamina e discute i bilanci preventivi e consuntivi entro il mese di Marzo di ciascun anno; tali bilanci dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - delibera su ogni progetto e/o iniziativa che persegue gli scopi statutari.
- La riunione della Giunta Federale sarà valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 20
(Consulta Scientifica)

La Consulta Scientifica Nazionale è composta da docenti e studiosi di tradizioni popolari e discipline affini.

La Consulta elegge nel suo seno il Presidente e il vice-Presidente.

Assolve i compiti previsti dall'Art. 2 dello Statuto tenendo conto sia dei deliberati dell'Assemblea dei sodalizi affiliati per il settore scientifico, che di quelli del Consiglio Nazionale e della Giunta Federale.

Il Presidente convoca almeno una volta l'anno la Consulta stessa per l'impostazione del programma settoriale e per predisporre il bilancio preventivo del settore in rapporto ai finanziamenti che la Federazione potrà mettere a disposizione; è dotata di autonomia finanziaria ed il relativo onere è a carico della Federazione nella misura stabilita dal bilancio. Un suo rappresentante già membro del Consiglio Nazionale partecipa, senza diritto al voto, alle sedute della Giunta Federale.

Il Presidente della Consulta relazione, annualmente, alla Giunta Federale sull'andamento organizzativo del settore.

Il Presidente in caso di sua assenza per impedimento o altri motivi, è sostituito dal vice-presidente.

La Consulta scientifica nazionale è nominata dal Presidente Federale e ratificata dalla Giunta.

Art. 21
(Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei sindaci è composto da un Presidente, da un Vice Presidente, da un membro effettivo e due supplenti eletti direttamente dall'Assemblea Generale.

Il Collegio:

- a) controlla l'amministrazione della Federazione e vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
- b) accerta le regolare tenuta della contabilità della Federazione;
- c) redige la relazione al Bilancio Preventivo e quello consuntivo;
- d) svolge, nelle Assemblee Generali, i compiti propri della Commissione Verifica Poteri.

Art. 22
(Il Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea.

Il Collegio vigila per l'attuazione dello Statuto e, in particolare, degli scopi previsti dall'Art. 2.

Propone al Consiglio Nazionale l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli organi generali e dei sodalizi affiliati.

Decide in via definitiva sui ricorsi avverso le delibere adottate.

Assume la funzione di collegio arbitrale per chiarire eventuali controversie tra i sodalizi affiliati e persone cartellinate.

Art. 23
(Organi Federali periferici)

L'organizzazione periferica della Federazione è articolata in Comitati Provinciali e Comitati Regionali aventi il compito di applicare i provvedimenti emanati dagli organi centrali e di promuovere, organizzare e coordinare nel proprio ambito l'attività Federale.

Per il loro funzionamento si applicano, per quanto possibili, le norme generali valide per gli organi centrali. Il Consiglio Nazionale può in ogni caso adottare norme regolamentari per meglio definire la loro funzione.

Gli organi periferici sono dotati di piena e completa autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale ed organizzativa.

Art. 24
(Assemblea Regionale)

L'Assemblea regionale è costituita dai rappresentanti legali dei sodalizi già affiliati (Presidenti o loro delegati). Ad ogni sodalizio spetta un numero di voti pari al numero dei soci. Hanno diritto al voto i sodalizi in regola con il tesseramento come da art. 11.

L'Assemblea regionale deve essere convocata ogni anno in sessione ordinaria e, in sezione straordinaria, ogni qualvolta la convocazione sia motivata da esigenze eccezionali. L'avviso di convocazione deve pervenire con un preavviso di venti giorni e deve contenere, oltre gli argomenti all'Ordine del Giorno, l'elenco dei sodalizi aventi diritto al voto nonché l'indicazione del giorno, ora e sede dove si terrà l'Assemblea.

L'Ordine del Giorno può essere ampliato con argomenti eventualmente proposti da altri sodalizi, se pervenuti sino a 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale che, per conoscenza, informa della convocazione la Presidenza Nazionale la quale, può delegare, un rappresentante ad assistere ai lavori.

L'Assemblea Regionale discute l'attività dei gruppi affiliati ed elegge, con votazione segreta, il Consigliere Nazionale, il vice-Consigliere Nazionale ed il Presidente del Comitato Regionale.

Ove necessita, l'Assemblea Regionale può nominare come Presidente del Comitato Regionale un cultore o studioso di tradizioni popolari e discipline affini.

Art. 25
(Assemblea Provinciale)

L'Assemblea Provinciale è costituita dai rappresentanti legali dei sodalizi affiliati (Presidenti o loro delegati). Ad ogni sodalizio spetta un numero di voti pari al numero dei soci. Hanno diritto al voto i sodalizi regolarmente affiliati e in regola con il tesseramento come da art. 11.

L'Assemblea Provinciale dev'essere convocata almeno una volta l'anno e in sessione straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia motivata da esigenze eccezionali.

L' avviso di convocazione deve pervenire con un preavviso di 20 gg., deve contenere oltre agli argomenti all'Ordine del Giorno, l'elenco dei sodalizi aventi diritto al voto nonché l'indicazione del giorno, ora e sede dove si terrà l'Assemblea.

L'Ordine del Giorno può essere ampliato con argomenti eventualmente proposti da altri sodalizi, se pervenuti sino a 10 gg. prima della data di effettuazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea provinciale è convocata dal Presidente Provinciale e, qualora non vi fosse, da un rappresentante nominato dalla Presidenza Nazionale.

Il Presidente Provinciale, per conoscenza, deve informare delle riunioni la Presidenza Nazionale che può delegare un suo rappresentante ad assistere ai lavori e deve informare anche il Comitato Regionale.

L'Assemblea provinciale discute sull'attività dei sodalizi affiliati ed elegge il Comitato Provinciale, il Presidente Provinciale ed il rappresentante provinciale in seno al Comitato regionale.

Art. 26
(Comitato Regionale)

Il Comitato Regionale è costituito dal Presidente Regionale, eletto dall'Assemblea regionale, e dai rappresentanti eletti dai Comitati Provinciali.

Il Comitato Regionale elegge nel suo seno un vice-presidente, un cassiere e un segretario. Le nomine vengono ratificate dal Presidente Federale.

Il Comitato Regionale, su richiesta della Presidenza Nazionale, deve inviare una relazione sui sodalizi che chiedono l'affiliazione alla F.I.T.P.

Il Comitato Regionale approva ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo.

E' convocato, per la prima riunione, dal Presidente regionale uscente se affiliato alla F.I.T.P. o da un delegato della Presidenza nazionale in caso di impedimento o di assenza del Presidente Regionale uscente.

Ai lavori del Comitato Regionale possono partecipare, senza diritto di voto, docenti e studiosi di tradizioni popolari delle singole regioni italiane e Rappresentanti degli Organi Centrali della F.I.T.P..

Art. 27
(Comitato Provinciale)

Il Comitato Provinciale è costituito dal Presidente, vice-presidente, Segretario e Cassiere eletti dall'Assemblea provinciale.

Possono far parte del Comitato Provinciale, senza diritto di voto, docenti e studiosi di tradizioni popolari delle singole province italiane.

Le nomine vengono ratificate dal Presidente Federale.

Il Comitato Provinciale approva ogni anno i propri bilanci preventivo e consuntivo. Il Comitato Provinciale, entro 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta, deve inviare alla Presidenza Nazionale e, per conoscenza, al Comitato Regionale, una relazione sui sodalizi che richiedono l'affiliazione alla F.I.T.P. Per la prima riunione è convocato dal Presidente del Comitato Provinciale uscente o da un delegato della Presidenza nazionale in caso di impedimento o assenza del Presidente Provinciale uscente. Ai lavori del Comitato Provinciale possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli organi centrali della F.I.T.P.

Art. 28
(Durata delle cariche federali)

Tutte le cariche federali (Nazionali, Regionali e Provinciali) hanno durata di quattro anni.

Art. 29
(Eleggibilità alle cariche federali)

Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza Italiana;
- b) maggior età;
- c) non aver subito gravi sanzioni disciplinari.

Sono, peraltro, ineleggibili:

- d) coloro che prestino la loro opera retributiva nell'ambito della Federazione;
- e) coloro che svolgono attività commerciale nel campo del attività della Federazione.

La cariche federali previste dal presente statuto sono incompatibili fra loro.

Art. 30
(Decadenza e sostituzione)

I singoli membri degli organi federali decadono dalla carica :

- qualora si verificano, dopo le elezioni, la perdita dei requisiti di eleggibilità e/o le situazioni di ineleggibilità di cui all'art. 29;
- qualora, per tre volte consecutive, restino assenti ingiustificati dalle riunioni degli organi di cui fanno parte.

Essi saranno sostituiti dal primo dei non eletti in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 31
(Decadenza della Giunta Federale)

La Giunta Federale decade:

- a) in caso di dimissioni del Presidente;
- b) in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti;
- c) in caso di autoscioglimento per accertate impossibilità di conseguire agli scopi statutari o per gravi carenze funzionali;
- d) in caso di relazione negativa da parte del collegio sindacale.

In questi casi il Presidente uscente, o in sua mancanza il Vice Presidente Vicario, dovrà indire l'Assemblea Generale per procedere all'Elezione di normali organi entro 60 giorni.

Art. 32
(Controversie e Clausola Arbitrale)

Tutte le controversie tra i sodalizi affiliati e persone cartellate alla federazione che siano direttamente derivate dall'Attività federale, e in quanto non rientrino nella competenza degli organi previsti dallo Statuto, saranno risolte, per espressa convenzione, dal Comitato Provinciale o dai Probiviri che decideranno, senza formalità, come arbitro amichevole compositore.

La presente disposizione dev'essere espressamente accettata all'atto dell'Affiliazione dai sodalizi, e, all'atto del cartellinamento da tutti gli iscritti.

Art. 33
(Provvedimenti disciplinari)

Ai membri degli organi federali possono essere inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) deplorazione;
- b) diffida;
- c) sospensione temporanea dall'incarico;
- d) inibizione definitiva a ricoprire incarichi.

Ai sodalizi affiliati possono essere inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) ritiro della tessera federale;
- c) radiazione.

I provvedimenti, regolarmente verbalizzati, vengono deliberati dal Comitato provinciale ed adottati dal Consiglio Nazionale o dalla Giunta nel tempo più breve.

Avverso ai provvedimenti suddetti è ammesso il ricorso entro 15 gg. dalla data della comunicazione del Comitato Provinciale al Collegio dei Probiviri che si pronuncerà in via definitiva entro i successivi 15 gg.

I provvedimenti definitivi devono essere comunicati a tutti i sodalizi affiliati.

Art. 34
(Gestione Finanziaria)

Le entrate della Federazione sono costituite da:

- quote di iscrizione, tesseramento, associazione ed affiliazione dei soci, delle società e sodalizi affiliati, nelle misure fissate annualmente dalla Federazione;
- contributi e sovvenzioni erogati sia da Enti-Nazionale e locali, pubblici e privati - che da privati cittadini;
- legati e donazioni;
- beni mobili ed immobili;
- proventi derivati da attività istituzionali e/o di altra natura.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il regolamento di esecuzione fissa le modalità di tenuta delle scritture contabili ed, in genere, le norme per la corretta gestione delle risorse.

La Federazione non ha patrimonio.

Per il conseguimento dei fini statuari la F.I.T.P. può direttamente, con eventuali proventi o redditi di esercizio, acquistare e destinare al proprio uso beni immobili, beni patrimoniali provenienti da lasciti, donazioni o atti di liberalità da parte di organismi pubblici o privati.

Art. 35
**(Autonomia amministrativa dei Comitati Regionali,
Provinciali e dei sodalizi affiliati)**

I Comitati Regionali e Provinciali, costituiti ai sensi del presente statuto, e i sodalizi affiliati alla Federazione, hanno completa autonomia amministrativa, funzionale ed organizzativa.

I loro amministratori rispondono, ai sensi delle disposizioni di legge, delle obbligazioni assunte.

La Federazione non risponde delle obbligazioni assunte dai Comitati Regionali e Provinciali se non nei casi e nei limiti delle specifiche autorizzazioni di spesa concesse.

Art. 36
(Scioglimento della Federazione)

Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato dall'Assemblea Generale, in seduta straordinaria, con la maggioranza qualificata di voti pari a tre quinti dei sodalizi affiliati e a tre quinti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, le eventuali attività finanziarie e patrimoniali che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni, sono devolute ad altra associazione che abbia finalità analoghe o fini di pubblica utilità ai sensi dell'art.5, comma 1° punto 4 quinquies lettera b) del D.L.vo 460/97.

I beni culturali eventualmente conferiti in uso alla F.I.T.P. dal Ministero per i Beni e Attività Culturali ritornano alla disponibilità di quest'ultimo in caso di estinzione o scioglimento della stessa F.I.T.P..